





Jesús Miñambres

Jean-Pierre Schouppe

DIRITTO PATRIMONIALE  
CANONICO

PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE

FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO

SUBSIDIA CANONICA 38

MANUALI

---

EDUSC

*Prima edizione 2022*

*In copertina:*

Felix De Vigne, *Acquirenti e venditori alla fiera medievale di Gand*  
dipinto a olio, Museo Belle Arti di Gand

*Coordinamento editoriale*

Loretta Sanna

*Grafica di copertina:*

Liliana M. Agostinelli

© Copyright 2022 – Edizioni Santa Croce s.r.l.

Via Sabotino 2/A – 00195 Roma

Tel. (39) 06 45493637

[info@edusc.it](mailto:info@edusc.it)

[www.edizionisantacroce.it](http://www.edizionisantacroce.it)

ISBN 979-12-5482-089-6

# INDICE

Premessa	9
----------	---

## CAPITOLO I

### FONDAMENTI E PRINCIPI DEL DIRITTO PATRIMONIALE

1. I fondamenti nella Rivelazione	11
2. Il Concilio Vaticano II e il Magistero pontificio	14
3. I principi di organizzazione del governo patrimoniale degli enti	19
3.1. Il principio di autonomia	20
3.2. Il principio di sussidiarietà	22
3.3. Il principio di corresponsabilità	23
3.4. Il principio di collaborazione organica	24
3.5. Il principio di comunione	25
4. I principi di buona amministrazione	26
4.1. Il principio teleologico	26
4.2. Il principio di povertà	28
4.3. Trasparenza e altre qualità dell'azione amministrativa	29
Selezione bibliografica	30

## CAPITOLO II

### OGGETTO DEL DIRITTO PATRIMONIALE E CLASSIFICAZIONE DEI BENI

1. L'oggetto della disciplina	33
2. I beni temporali	34
3. I beni ecclesiastici	36
4. I beni ecclesiali e i beni privati	38
5. I luoghi e le cose sacre	40
6. Beni preziosi e beni culturali	48
6.1. I beni preziosi	48
6.2. I beni culturali	51

## INDICE

7. I beni dei religiosi	53
8. Il patrimonio ecclesiastico	56
Selezione bibliografica	58

### CAPITOLO III

#### LE FINALITÀ DEI BENI TEMPORALI DELLA CHIESA

1. Rilevanza dei fini nella giustificazione e nella gestione dei beni temporali della Chiesa	61
2. L'ordinazione al culto divino	67
3. Il sostentamento del clero	69
4. Le opere di apostolato e di carità, soprattutto al servizio dei poveri	73
Selezione bibliografica	76

### CAPITOLO IV

#### NORME RIGUARDANTI I BENI TEMPORALI DELLA CHIESA

1. Leggi universali	79
2. Leggi particolari	81
3. Altre norme canoniche: la consuetudine, gli statuti e i regolamenti	83
4. La "legge" tra le parti: il contratto	85
5. Il rinvio alle leggi civili	87
Selezione bibliografica	91

### CAPITOLO V

#### I SOGGETTI: L'ORGANIZZAZIONE PREPOSTA ALLA GESTIONE DEI BENI ECCLESIASTICI

1. Il Romano Pontefice quale supremo amministratore e garante della destinazione dei beni ecclesiastici	93
2. Il caso peculiare della gestione patrimoniale della Santa Sede	96
3. L'incidenza delle Conferenze episcopali nella gestione dei beni	99
4. I vescovi diocesani e le figure equiparate	100
5. L'Ordinario	102
6. La collaborazione dei collegi	103
6.1. Il consiglio per gli affari economici	104
6.2. Il collegio dei consultori	106
6.3. Il consiglio presbiterale	106
6.4. Il consiglio pastorale	107
6.5. Il consiglio dei Superiori degli istituti di vita consacrata	107

## INDICE

7. Gli amministratori	108
8. L'economista	110
Selezione bibliografica	112

### CAPITOLO VI

#### IL SOSTENTAMENTO DELLA CHIESA E LE CAUSE PIE

1. Il superamento del sistema beneficiale	116
2. Le offerte volontarie	119
3. I concetti di pia volontà e di causa pia	120
4. Le offerte spontanee	121
5. Le offerte fatte in occasione di servizi pastorali	122
6. La disciplina canonica sulle pie volontà	125
7. La sostituzione fiduciaria	128
8. Le pie fondazioni	129
8.1. Le fondazioni autonome	130
8.2. Le fondazioni non autonome	131
8.3. La disciplina canonica sulle pie fondazioni	133
Selezione bibliografica	137

### CAPITOLO VII

#### L'ACQUISTO DEI BENI

1. Le offerte date su richiesta	142
1.1. Le sovvenzioni richieste	142
1.2. Le questue o richieste di elemosine	145
2. Le tasse	147
3. I tributi	149
3.1. Il tributo diocesano ordinario	150
3.2. Il tributo diocesano straordinario	151
3.3. Il tributo per il seminario o tributo seminaristico	152
4. I principali sistemi di finanziamento extra-ecclesiali	153
4.1. La remunerazione dei ministri del culto da parte dello Stato e le fabbricerie	154
4.2. Il tributo ecclesiastico con esazione statale ( <i>Kirchensteuer</i> )	155
4.3. L'assegnazione fiscale	158
Selezione bibliografica	160

INDICE

CAPITOLO VIII  
L'AMMINISTRAZIONE E L'ALIENAZIONE  
DEI BENI ECCLESIASTICI

1. La nozione di amministrazione	165
2. Gli atti di amministrazione ordinaria	167
3. Gli "atti di maggiore importanza"	171
4. Gli atti di amministrazione straordinaria	173
5. Gli atti che intaccano "il patrimonio della persona giuridica peggiorandone la condizione"	175
6. La nozione di "patrimonio stabile"	176
7. L'alienazione dei beni ecclesiastici	180
Selezione bibliografica	185

CAPITOLO IX

LA RESPONSABILITÀ NELL'AMMINISTRAZIONE DEI BENI

1. La responsabilità giuridica in generale	189
2. La responsabilità nell'amministrazione	191
2.1. Attività di cui rispondono gli amministratori	191
2.2. Conseguenze giuridiche della responsabilità degli amministratori di beni ecclesiastici	193
3. Atti invalidi e atti illegittimi	194
3.1. Il criterio stabilito dal can. 1281 § 3	194
3.2. Gli atti di amministrazione invalidi	196
3.3. Gli atti di amministrazione validi ma illegittimi	199
4. La responsabilità civile	200
5. È possibile l'attribuzione di responsabilità agli amministratori o a un ente ecclesiastico?	204
6. È ipotizzabile una responsabilità civile generale del Romano Pontefice?	208
7. Aspetti rilevanti della responsabilità penale	213
Selezione bibliografica	221
Bibliografia di base	225
Indice degli autori	235
Indice delle norme citate	241



## PREMESSA

Lo studio della gestione dei beni temporali pone in evidenza la giuridicità insita nei rapporti che su di essi poggiano: la titolarità e la movimentazione dei beni manifestano una certa doverosità, che li caratterizza nei confronti di diverse persone fisiche (o di altri soggetti). Tra i molti aspetti di un bene che possono essere oggetto di studio (la sua composizione, la sua resistenza, le sue dimensioni, ecc.), quindi, vi è anche quello della giuridicità, che è presente in ogni realizzazione della socialità umana, e dunque anche nella Chiesa. Il diritto patrimoniale canonico si occupa per l'appunto di questi rapporti giuridici nella Chiesa e della legislazione che li regola.

Benché il Libro V del Codice di diritto canonico sia intitolato "I beni temporali della Chiesa", e molti testi e manuali (così come tanti *piani di studio universitari*) riprendano questa dicitura per indicare la materia in esame, nel titolo del nostro volume abbiamo preferito usare l'espressione classica "diritto patrimoniale", perché sia subito evidente che non ci limiteremo a esaminare il contenuto dei canoni del Libro V del CIC, ma estenderemo la nostra analisi a tutti i rapporti giuridici che hanno come oggetto i beni temporali, anche quando le relative norme siano raccolte sistematicamente in altri Libri del Codice (come accade, ad esempio, nel caso dei beni degli istituti di vita consacrata, delle cose sacre, di molti aspetti della responsabilità degli amministratori, delle conseguenze patrimoniali derivanti dalle vicende delle persone giuridiche, ecc.).

Questo libro, in sintesi, intende offrire un contributo allo studio dei rapporti giuridici che sorgono nella Chiesa in relazione alla titolarità e alla gestione dei beni temporali. Esso nasce da una lunga esperienza nell'insegnamento della materia, dalla collaborazione con il Gruppo di ricerca CASE, ormai affiliato alla Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università della Santa Croce, e dall'aggiornamento e revisione del volume del prof. Schouppe *Elementi di Diritto patrimoniale canonico*, che ormai conta già due edizioni (1997 e 2008), ed è stato tradotto in spagnolo e in francese.

Pensato soprattutto come supporto all'insegnamento della disciplina (inclusa nel programma di studi per la licenza in Diritto canonico), il testo è stato scritto "a quattro mani": insieme abbiamo redatto e corretto ogni pagina, ed entrambi ce ne assumiamo la responsabilità. Pur nella certezza che il libro può offrire un valido aiuto anche ai ricercatori, ai gestori di beni ecclesiastici e ai diversi operatori giuridici (avvocati, giudici, ecc.) che si trovino ad occuparsi di questa materia, abbiamo voluto curare soprattutto la dimensione pedagogica, che è propria di un manuale, privilegiando la concisione e la chiarezza, e rinunciando ad ogni erudizione ed esaustività nella trattazione delle questioni controverse.

Anche dal punto di vista formale, abbiamo cercato di rendere il testo scorrevole e di facile lettura, raccogliendo alla fine dei singoli capitoli e alla fine del volume le indicazioni bibliografiche utili a chi intenda avviare una ricerca più approfondita sugli argomenti trattati. Più esattamente, abbiamo limitato, per quanto possibile, i richiami dottrinali (indicando soltanto il nome dell'autore tra parentesi), e abbiamo riportato, al termine di ogni capitolo, una selezione bibliografica dei testi più utili (soprattutto articoli di riviste specializzate, voci di dizionari ed enciclopedie, pagine web, ecc.) per approfondire gli specifici argomenti in esso affrontati. I riferimenti ai testi legali o giurisprudenziali e ai documenti del Magistero della Chiesa e delle Conferenze episcopali sono stati inseriti nelle note a piè di pagina, e corredati, ove possibile, dell'indicazione della pagina web in cui possono essere reperiti (sono stati volutamente omessi i siti di uso più frequente, come il portale vaticano: [www.vatican.va](http://www.vatican.va)). Il volume si chiude con una "Bibliografia di base", che include i manuali, le monografie, le opere collettive e alcune tesi dottorali, pubblicati perlopiù dopo la promulgazione del Codice di diritto canonico vigente.

Quando avevamo già consegnato il volume per la pubblicazione è stata pubblicata la nuova legge sulla Curia Romana *Praedicate Evangelium*: abbiamo introdotto alcuni riferimenti a questa norma, ma ci scusiamo se da qualche parte si fa ancora riferimento alla legge precedente, la *Pastor bonus*.

## CAPITOLO I

# FONDAMENTI E PRINCIPI DEL DIRITTO PATRIMONIALE CANONICO

SOMMARIO: 1. I fondamenti nella Rivelazione. – 2. Il Concilio Vaticano II e il Magistero pontificio. – 3. I principi di organizzazione del governo patrimoniale degli enti. 3.1. *Il principio di autonomia*. 3.2. *Il principio di sussidiarietà*. 3.3. *Il principio di corresponsabilità*. 3.4. *Il principio di collaborazione organica*. 3.5. *Il principio di comunione*. – 4. I principi di buona amministrazione dei beni. 4.1. *Il principio teleologico*. 4.2. *Il principio di povertà*. 4.3. *Trasparenza e altre qualità dell'azione amministrativa*. — Selezione bibliografica.

Per affrontare lo studio di qualsiasi tema, spesso è necessario porre delle basi comuni sulle quali si svilupperà la trattazione. Ci è sembrato opportuno, quindi, iniziare questo volume indicando sinteticamente quali sono i fondamenti “remoti” del diritto patrimoniale canonico nella Rivelazione e nel Magistero della Chiesa, e quali sono i principi che consentono la ricerca della giustizia in questo aspetto concreto della vita della Chiesa. Per ragioni puramente argomentative, espositive e pedagogiche, nella trattazione distingueremo i principi di “organizzazione” da quelli che potremmo definire principi di “buona amministrazione”.

### 1. I FONDAMENTI NELLA RIVELAZIONE

Il diritto patrimoniale canonico altro non è che il diritto dei beni temporali della Chiesa. Molto sinteticamente, si possono definire beni *temporali* i beni che hanno un qualche valore economico, e che, per la loro durata limitata nel tempo, si contrappongono ai beni *eterni*. La Sacra Scrittura e i Padri della Chiesa testimoniano l'esistenza, sin dalle origini, di beni della comunità cristiana (luoghi di culto, catacombe, cimiteri...), che acquisirono ulteriore importanza quando, con l'imperatore Costantino, il cristianesimo fu riconosciuto dall'Impero romano

religione lecita. Gli “editti di restituzione” emanati da Galerio e da Costantino attestano che, già nei secoli II e III, la Chiesa possedeva alcuni beni.

Dall’*Antico Testamento* si possono dedurre due idee fondamentali: 1°) che i beni temporali sono un dono e una benedizione di Dio per le persone giuste (tra l’altro per il popolo di Israele: *Gen* 13,2-6), anche se esistono notevoli eccezioni, come quella di Giobbe, che, con ammirevole senso soprannaturale, accetta le prove permesse da Dio («Nudo uscii dal seno di mia madre, e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore»: *Gb* 1,21), e 2°) che, dopo il peccato originale, i beni possono diventare causa di cupidigia e di discordia (basti ricordare Caino e Abele: *Gen* 4, 8), e rappresentare, quindi, un potenziale pericolo sia per la conversione personale, sia per l’unità del Popolo eletto. Il *Deuteronomio* esorta, pertanto, ad aiutare i poveri, le vedove, gli orfani e i forestieri (*Dt* 10,18).

Attraverso la buona novella dell’Incarnazione del Verbo, venuto a salvare i peccatori con la sua passione, morte sulla croce, risurrezione e ascensione, il *Nuovo Testamento* proietta la luce della gioia pasquale sui figli di Dio, che sono ormai in grado di lottare meglio per conquistare la padronanza di sé, e per mantenere un atteggiamento di distacco verso le ricchezze e le illusorie attrazioni mondane. Con il dono della sua Parola e l’istituzione dei sacramenti, il Redentore non si è limitato ad aumentare il “livello di esigenza” proprio dell’antica Legge, ma ha conferito ai battezzati la grazia necessaria per poter agire in conformità con essa. Gesù ci dà sempre l’esempio di un comportamento coerente con il disegno del Padre, anche per quanto riguarda il rapporto con i beni terreni: «da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà» (*2 Cor*, 8,7-8). La prima delle beatitudini, che occupano un posto centrale nella sua predicazione, riguarda proprio il distacco dai beni: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio» (*Lc* 6,20). Ma se è vero che le ricchezze costituiscono spesso un ostacolo alla salvezza, è anche vero, però, che i ricchi possono santificarsi facendo un buon uso dei loro averi, adoperandoli, cioè, per conservare e “migliorare” la creazione, per aiutare i poveri e per sostenere la Chiesa. La ricchezza, allora, diventa un cammino di carità e di servizio ai fratelli.

Non si tratta soltanto di un’ascetica individuale, ma di una prassi comunitaria, come attesta Luca (*At* 2,44-45): «Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune;

chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno». I primi cristiani, dunque, vivevano la *communio* o *koinonia*, nelle diverse accezioni del termine: condivisione dei beni, questua (è nota la colletta organizzata da san Paolo in favore della comunità di Gerusalemme), comunione eucaristica e comunione di ogni fedele con Dio e con i fratelli. La comunione dei santi, quindi, richiede che nella comunità cristiana vi sia anche “comunicazione dei beni” (DE PAOLIS).

Con un’ammirevole posizione comune, la *tradizione patristica* occidentale e orientale sottolinea l’importanza delle opere di carità, della destinazione del superfluo ai poveri e degli arredi sacri per il culto, e afferma, più in generale, la destinazione universale dei beni<sup>1</sup>. San Gregorio Magno (540-604) ci ha anche lasciato un convincente esempio personale di come, mediante un’amministrazione oculata e diligente (vigilanza, regolarità delle entrate, creazione del patrimonio di San Pietro...), si possano incrementare le risorse ecclesiali, e quindi si possa donare in misura maggiore ai poveri.

Una manifestazione della sua attenta gestione e della sua vigilanza sui beni della Chiesa era la raccomandazione rivolta ai vescovi e ai chierici di distinguere rigorosamente i loro beni personali (quelli posseduti al momento dell’ordinazione, guadagnati personalmente o ricevuti in eredità) da quelli ecclesiastici, che dovevano restare interamente alla Chiesa. A tal fine, prevedendo la possibilità della morte improvvisa di un vescovo, egli esortava anche a compilare inventari dettagliati dei beni ecclesiastici. Il patrimonio allora era unico, ma erano stati individuati diversi scopi per cui utilizzarlo, tra i quali la carità verso i poveri. Al Papa spettava il ruolo di “dispensator in rebus pauperum”<sup>2</sup>.

I beni della Chiesa sono considerati tradizionalmente doni offerti a Dio e ai poveri per amore di Dio. I loro veri proprietari, quindi, non sono gli amministratori (vescovi, prelati e Superiori), ma Dio e i poveri. In quanto appartenenti alla Chiesa, e destinati alle sue finalità istituzionali, i beni ad essa devoluti in qualunque modo sono stati considerati per secoli inalienabili.

<sup>1</sup> Su questi argomenti si veda l’antologia di testi dei Padri della Chiesa in M. TODDE – A. PIERI (a cura di), *Retto uso delle ricchezze nella tradizione patristica*, Ed. Paoline, Milano 1985.

<sup>2</sup> Cfr. S. GREGORIO MAGNO, *Epistula IX*, 60 e 143.

## 2. IL CONCILIO VATICANO II E IL MAGISTERO PONTIFICIO

Per esprimere il mistero ecclesiale, la Costituzione *Lumen Gentium* riprende alcune immagini tradizionali della Chiesa, tra cui quella di *Corpo di Cristo*, e pone in rilievo la nozione di *Popolo di Dio*, inteso soprattutto come *comunione* e come *sacramento dell'unione* di tutti gli uomini in Cristo. Per quanto riguarda più specificamente il nostro tema, è utile rileggere l'analogia che il documento fa tra la Chiesa e il mistero del Verbo incarnato (*Lumen Gentium*, 8):

«Cristo, unico mediatore, ha costituito sulla terra e incessantemente sostiene la sua Chiesa santa, comunità di fede, di speranza e di carità, quale organismo visibile, attraverso il quale diffonde per tutti la verità e la grazia. Ma la società costituita di organi gerarchici e il corpo mistico di Cristo, l'assemblea visibile e la comunità spirituale, la Chiesa terrestre e la Chiesa arricchita di beni celesti, non si devono considerare come due cose diverse; esse formano piuttosto una sola complessa realtà risultante di un duplice elemento, umano e divino. Per una analogia che non è senza valore, quindi, è paragonata al mistero del Verbo incarnato. Infatti, come la natura assunta serve al Verbo divino da vivo organo di salvezza, a lui indissolubilmente unito, così in modo non dissimile l'organismo sociale della Chiesa serve allo Spirito di Cristo che la vivifica, per la crescita del corpo (cfr. *Ef* 4,16)».

Il paragone con l'Incarnazione del Verbo consente di affermare che la Chiesa non è un'entità meramente spirituale e invisibile, ma è una "realtà complessa", vivificata dallo Spirito. Ciò significa che nella sua vita vi sono anche aspetti visibili, dimensioni giuridiche ed elementi materiali, tra cui i beni temporali richiesti dall'"organismo sociale", di cui lo Spirito di Cristo si serve per far crescere il Corpo mistico. I beni temporali, quindi, sono necessari alla Chiesa, così come la natura umana di Cristo era necessaria perché il Verbo divino potesse incarnarsi e attuare la sua missione di salvezza. Si può dunque affermare che (per diritto divino) tra i diritti della Chiesa vi è anche lo *ius nativum* di adoperare i beni temporali necessari per compiere la missione soprannaturale affidatale da Cristo (cfr. can. 1254 §1).

La Chiesa afferma questo suo diritto innato innanzitutto di fronte alle autorità civili, che lungo i secoli hanno spesso negato la sua capacità di acquisire e gestire beni temporali, richiamandosi a diverse correnti di pensiero, talvolta anche eretiche. Si ricordino, ad esempio, all'interno della stessa Chiesa, gli errori spiritualisti sostenuti, tra gli

altri, da Arnaldo da Brescia (XII sec.), dai Valdesi (XIII sec.), dagli Albigesi, dai Fraticelli, dai Catari e dai Patarini, che furono condannati dal Concilio ecumenico Laterano IV (1215).

Benché variegata e difficilmente sintetizzabili, le loro posizioni, diffuse soprattutto nel sud della Francia e nel nord dell'Italia, avevano in comune una concezione neo-manicheista del mondo, più o meno radicale secondo i casi, che portava al disprezzo dei beni materiali, considerati, come tutta la materia, opera del male o del diavolo. I seguaci di queste dottrine eretiche, quindi, erano fautori di un rigorismo estremo ("catari" deriva dal greco *καθαρος*, che significa puro), che si traduceva in numerose pratiche esteriori (distacco dal mondo reale, rifiuto del matrimonio, ecc.).

Come dicevamo, però, è soprattutto *ad extra* che si è reso necessario ribadire la piena facoltà della Chiesa di possedere beni temporali, respingendo l'interpretazione giurisdizionalista secondo la quale nel suo feudo il "signore" era il *dominus eminens* di tutti i beni (anche di quelli ecclesiastici), e che riduceva la proprietà ecclesiastica a un mero dominio utile. Le correnti sostenitrici di questa posizione cercavano un fondamento teoretico in diverse teorie che seguivano le linee dottrinali tracciate da Marsilio di Padova (XIV sec.), Giovanni Wicliff e Giovanni Huss, che furono condannate dal Concilio di Costanza nel 1418.

Questi autori cercavano di combattere alcuni problemi che in quell'epoca interessavano la Chiesa e il mondo, e le loro tesi, in qualche modo, trovarono successivamente un prolungamento nelle posizioni di Lutero. Nell'ambito delle relazioni fra Chiesa e comunità politica, essi negavano al Romano Pontefice non soltanto ogni potestà (anche indiretta) in materia temporale, ma anche la piena potestà di governo negli affari spirituali della Chiesa, giungendo a negare l'esistenza di una gerarchia in essa, e a spostare ciò che restava del potere decisionale in materia ecclesiale nelle mani del monarca secolare.

Il Concilio di Trento confermò espressamente la dottrina tradizionale contro le teorie dei riformatori, che, in linea di massima, erano favorevoli alle "chiese nazionali" soggette alla giurisdizione del principe, e rigettavano la visione *dualista* della Chiesa cattolica, che difendeva la piena potestà di governo del Romano Pontefice nel proprio ambito, anche per ciò che concerneva gli aspetti patrimoniali.

A partire dal XVII secolo, alcune correnti di pensiero giurisdizionaliste e liberali negarono il carattere originario e indipendente del

diritto ecclesiale, anche in materia patrimoniale. Questi errori “laicisti” furono più volte condannati da Pio IX, soprattutto nell’Enciclica *Quanta Cura*, e nel *Sillabo* ad essa allegato (1864). Ancora oggi, in alcune regioni del mondo, la Chiesa si trova di fronte ad atteggiamenti dottrinali e politici che negano e violano il suo diritto innato di proprietà, anche con confische, ingiuste espropriazioni, ecc.

Ciò spiega perché, nonostante la proposta avanzata da più parti di sopprimere il riferimento esplicito alle autorità civili, il can. 1254 §1 del Codice conservi ancora, relativamente al diritto della Chiesa ai beni temporali, la dicitura «independenter a civili potestate», già usata nel can. 1495 §1 del CIC17. L’aggettivo “nativo”, ad esso applicato, ricorda che tale diritto deriva alla Chiesa dalla volontà del suo Fondatore. Non ha origine, dunque, da una concessione fattale dal potere secolare, ma procede piuttosto dalla sua stessa “natura”, così che senza di esso la Chiesa sarebbe “snaturata”. Si tratta, inoltre, di un diritto “indipendente”, perché fondato su un ordinamento proprio, originario e primario: l’ordinamento canonico, derivante anch’esso dalla natura stessa della Chiesa, e non da concessioni o permessi accordati da altri. Questo diritto nativo alla titolarità dei beni temporali sostanzia e garantisce, in qualche modo, la libertà della Chiesa-istituzione.

L’indipendenza da ogni potestà civile, tuttavia, non deve intendersi come una pretesa ecclesiale di autonomia assoluta, che di fatto non è mai esistita<sup>3</sup>, e che sarebbe smentita dalla realtà, soprattutto nella società odierna, segnata da un processo di crescente secolarizzazione. La Dichiarazione conciliare *Dignitatis humanæ* (n. 7), sulla libertà religiosa, stabilisce infatti, come limite di quest’ultima, il rispetto dell’ordine pubblico (giusto), che non riguarda soltanto i singoli cittadini, ma anche, relativamente alla componente istituzionale di tale libertà, la stessa Chiesa. Essa, infatti, quando appaiono legittimi e ragionevoli, può decidere liberamente di sottomettersi a determinati controlli da parte delle autorità civili. La libera accettazione di tale vigilanza da parte delle autorità ecclesiali competenti, ad esempio mediante un accordo, rientra nel concetto di autonomia ecclesiale<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Almeno, non come pretesa universale. Forse si potrebbero addurre come pretese di autonomia assoluta alcune esperienze di Stati confessionali cattolici o, più ancora, gli Stati della Chiesa. Non è questa, però, la sede per affrontare questi temi.

<sup>4</sup> Questi argomenti sono specifico oggetto di studio della materia relativa ai “Rapporti tra Chiesa e comunità politica”: cfr. J.-P. SCHOUPPE, *Diritto dei rapporti tra Chiesa e comunità politica. Profili dottrinali e giuridici*, Edusc, Roma 2018.



Dal punto di vista dei rapporti con la comunità politica, la capacità patrimoniale della Chiesa, e la stessa esistenza dei beni temporali ad essa dovuti secondo giustizia, sono da ritenersi elementi imprescindibili della *libertas Ecclesiae*. La Chiesa quindi, che, come si è detto, nella sua componente visibile ha una intrinseca dimensione giuridica, nel suo ordinamento primario e originario organizza e regola in modo autonomo e indipendente le necessarie strutture e le relazioni di giustizia riguardanti i propri beni temporali. Essa, in altri termini, crea un proprio diritto patrimoniale all'interno di un sistema giuridico canonico unitario, composto di elementi divini e umani.

Oltre ad affermare che la Chiesa di Cristo «sussiste nella Chiesa cattolica», la seconda parte del n. 8 della Costituzione *Lumen Gentium* ricorda che la Chiesa deve identificarsi con la povertà, con l'umiltà e addirittura con la Croce del Salvatore come una condizione necessaria per poter comunicare i frutti della salvezza. Il Corpo mistico e ciascuno dei suoi membri devono partecipare al sacrificio del loro Capo. In ambito patrimoniale, la Chiesa ha sperimentato spesso una forte carenza di risorse, soprattutto (ma non solo) nei territori di missione, e ha assistito sovente alla chiusura di scuole e di conventi, oppure alla nazionalizzazione forzata dei suoi beni ecclesiastici, talvolta accompagnata da persecuzioni e martirio dei cristiani, come ha più volte ricordato Papa Francesco. La sua visione di fede e la sua intrinseca prospettiva escatologica, tuttavia, aiutano a capire che, se il possesso dei beni temporali necessari per il compimento della sua missione è un diritto, ed è auspicabile, ciò non toglie che la povertà e le privazioni nella vita personale e comunitaria non sono mai situazioni meramente negative e prive di significato, ma sono anzi parte degli elementi necessari per raggiungere le finalità soprannaturali del Popolo di Dio.

Nella consapevolezza del loro carattere strumentale, il Magistero cattolico esorta al distacco dalle cose materiali e alla moderazione nel possesso dei beni temporali. Lo ha ribadito anche il Concilio Vaticano II: «La Chiesa si serve delle cose temporali nella misura che la propria missione lo richiede» (*Gaudium et spes*, 76). Dal punto di vista teologico, pensando al bene della Chiesa e alla santità dei suoi membri, occorre osservare che tale strumentalità è nel contempo un *titolo* che giustifica il possesso di un patrimonio, e una *misura* che ne indica i limiti. Questi ultimi vanno intesi in due sensi soltanto apparentemente contrapposti. La povertà evangelica, infatti, da un lato vieta l'accumulo di ricchezze

e di beni inutili, ma dall'altro incoraggia il possesso di beni sufficienti per compiere i fini che Dio stesso ha assegnato alla Chiesa, per poter aiutare i poveri e per attuare opere di carità e di apostolato, senza dover rinunciare all'evangelizzazione di tutti i popoli per mancanza o scarsità di risorse materiali.

Più volte, inoltre, l'autorità ecclesiale ha esortato a non dimenticare che i beni ecclesiastici devono essere amministrati e gestiti responsabilmente da esperti, o almeno da persone che si adoperino per acquisire una vera *competenza professionale*, cosa richiesta, del resto, a tutti i cristiani nella società in cui vivono:

«I cristiani che partecipano attivamente allo sviluppo economico-sociale contemporaneo e alla lotta per la giustizia e la carità siano convinti di poter contribuire molto alla prosperità del genere umano e alla pace del mondo. In tali attività, sia che agiscano come singoli, sia come associati, brillino per il loro esempio. A tal fine è di grande importanza che, acquisite la competenza e l'esperienza assolutamente indispensabili, mentre svolgono le attività terrestri conservino una giusta gerarchia di valori, rimanendo fedeli a Cristo e al suo Vangelo, cosicché tutta la loro vita, individuale e sociale, sia compenetrata dello spirito delle beatitudini, specialmente dello spirito di povertà» (*Gaudium et spes*, 72).

L'affermazione conciliare sulla necessaria competenza professionale nella gestione dei beni acquista ovviamente maggior valore nel caso dei beni ecclesiastici. Trattandosi di beni temporali della Chiesa, ossia di beni destinati principalmente al culto di Dio, ai ministri e ai poveri, la loro gestione va infatti esercitata con la massima diligenza e con tutti i mezzi disponibili, per evitare ogni forma di cattiva amministrazione, e per combattere la "cultura dello scarto", denunciata da Papa Francesco<sup>5</sup>. Naturalmente la competenza amministrativa e gestionale, con i suoi molteplici aspetti, non può essere lasciata all'improvvisazione. Essa, infatti, richiede non soltanto un'adeguata formazione nelle tecniche di gestione e di finanza, ma anche un costante rispetto dei fini ecclesiali e l'attuazione delle norme canoniche e civili in conformità con le esigenze di giustizia. È inoltre indispensabile anche per garantire la redditività, l'efficacia e l'efficienza economica delle risorse, pur nella consapevolezza che esse (la redditività, l'efficacia e l'efficienza economica) non possono costituire il fine principale della

<sup>5</sup> Cfr. PAPA FRANCESCO, Enciclica *Laudato si'*, 24 maggio 2015, n. 22

attività pastorale. Non sarebbe giustificabile, infatti, dare priorità alla ricerca dell'efficacia economica ad ogni costo. Bisogna anzi essere disposti a rinunciare a una parte della redditività o dei guadagni, se un'operazione programmata può portare a trascurare i fini ecclesiali, la giustizia, i principi del diritto canonico, il rispetto della volontà del donante, la buona fede, la povertà evangelica, ecc.

Negli ultimi due secoli la dottrina sociale della Chiesa<sup>6</sup> ha insistito molto sulla destinazione universale dei beni (di tutti i beni), tema trattato esplicitamente anche dall'ultimo Concilio: «Dio ha destinato la terra con tutto quello che in essa è contenuto all'uso di tutti gli uomini e popoli, sicché i beni creati devono pervenire a tutti con equo criterio, avendo per guida la giustizia e per compagna la carità»<sup>7</sup>. Questa dottrina poggia su quella che è stata definita la "teologia del dono"<sup>8</sup>, ossia sulla consapevolezza che «Dio ha dato la terra a tutto il genere umano, perché (...) sostenti tutti i suoi membri, senza escludere né privilegiare nessuno»<sup>9</sup>. Come vedremo, essa contribuisce anche a fondare il sistema di sostentamento della Chiesa e di amministrazione dei beni ecclesiastici delineato dalle norme canoniche.

### 3. I PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO PATRIMONIALE DEGLI ENTI

Di seguito analizzeremo alcuni principi di "organizzazione" che aiutano a comprendere meglio il sistema del diritto patrimoniale canonico. Vanno ricordati, innanzitutto, i principi *informativi* della revisione del Codice del 1917, che sono frutto del Sinodo dei Vescovi tenutosi nel 1967, e che furono posti come linee guida per la redazione dei nuovi canoni dopo i cambiamenti operati dal Concilio Vaticano II<sup>10</sup>. Oltre a sottolineare la dimensione prettamente giuridica dei canoni, i Padri sinodali hanno posto l'accento su due principi che, pur riguardando soprattutto l'organizzazione, interessano direttamente

<sup>6</sup> Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio di dottrina sociale della Chiesa*, Libreria editrice vaticana, 3<sup>a</sup> ed., Città del Vaticano 2004, n. 171-184.

<sup>7</sup> CONCILIO VATICANO II, Costituzione pastorale *Gaudium et spes*, 69: AAS 58 (1966) 1090.

<sup>8</sup> Cfr. PAPA FRANCESCO, Enciclica *Laudato si'*, n. 5 e *passim*. Tra i teologi cfr., ad esempio, R. REPOLE, *Dono*, Rosenberg & Sellier, Torino, 2013; ID., *Il dono dell'annuncio. Ripensare la Chiesa e la sua missione*, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2021.

<sup>9</sup> PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio di dottrina sociale della Chiesa*, cit., n. 171.

<sup>10</sup> Come è noto, questi principi sono stati ripresi in forma sintetica nella *Prefazione* al Codice del 1983. Per la versione originale, cfr. «Communicationes» 1 (1969) 77-85.

la nostra materia: il principio di sussidiarietà e il principio di autonomia degli enti, entrambi compatibili con l'unità della disciplina della Chiesa universale<sup>11</sup>.

Tra i principi di *organizzazione del governo* delle persone e delle cose, che si applicano al diritto patrimoniale, prenderemo in esame, oltre a quelli già citati di autonomia e di sussidiarietà, anche i principi di corresponsabilità, di collaborazione interorganica e, ovviamente, di comunione. Ci è sembrato utile, inoltre, aggiungere un breve cenno su alcuni principi di *buona amministrazione* dei beni, primo fra tutti quello teleologico, che qui chiameremo "principio di destinazione dei beni", e che riguarda la necessità di rispettare le finalità che giustificano il loro acquisto e la loro amministrazione da parte della Chiesa (questo tema sarà oggetto di approfondimento nel terzo capitolo). Accenneremo, infine, alla povertà, alla trasparenza, all'*accountability*, alla pubblicità e alla necessaria motivazione e celerità dell'agire amministrativo. Questa classificazione è orientata esclusivamente a offrire un inquadramento logico dei principi che guidano l'azione della Chiesa sui beni temporali, così che possano essere più facilmente ricordati e applicati nella prassi. L'inclusione di un principio in un dato gruppo, dunque, non esclude che esso possa presentare anche elementi che consentirebbero agevolmente (e forse talvolta a maggior ragione) di inserirlo e trattarlo in un altro insieme.

### 3.1. Il principio di autonomia

Nell'ordinamento canonico il principio di autonomia degli enti, diverso da quello di autonomia della Chiesa nei confronti dello Stato, richiede che sia rispettata la capacità di un ente di darsi norme e di

<sup>11</sup> «5) Si badi opportunamente al principio che deriva dal precedente, e che si chiama il principio di sussidiarietà, da applicare tanto più nella Chiesa, in quanto l'ufficio dei Vescovi con le potestà annesse è di diritto divino. In forza di questo principio, mentre si mantengono l'unità legislativa e il diritto universale e generale, si propugnano anche la convenienza e la necessità di provvedere all'utilità dei singoli istituti, in modo speciale, attraverso i diritti particolari e una sana autonomia della potestà esecutiva particolare ad essi riconosciuta. Fondandosi adunque sul medesimo principio, il nuovo Codice demanda, sia ai diritti particolari, sia alla potestà esecutiva, ciò che non è necessario all'unità della disciplina della Chiesa universale, cosicché si provveda opportunamente al cosiddetto sano "decentramento", allontanando il pericolo della disgregazione o della costituzione di Chiese nazionali» (Principio n° 5 in *Præfatio* al CIC83).

generare atti che vincolino a determinati comportamenti, sia che si tratti di leggi in senso proprio (cfr. can. 8), sia che si tratti di norme amministrative (cfr. can. 30, can. 31, ecc.) o statutarie (ARRIETA). In materia patrimoniale, inoltre, esiste anche un'altra accezione di autonomia degli enti, più "comune" e più vicina a quella di autonomia della Chiesa, e che comporta la possibilità di un soggetto di orientare la propria azione verso finalità prestabilite senza costrizioni esterne, e di conseguenza, di assumersi la responsabilità del proprio operato o di quello dei propri organi o rappresentanti. Questa seconda accezione si applica anche a persone giuridiche che godono di una autonomia legislativa limitata o inesistente, e consente di rilevare un aspetto molto importante del diritto patrimoniale, ossia che la titolarità dei beni, così come le azioni ad essi relative, spettano propriamente alla singola persona giuridica, e non si ripercuotono sugli altri enti. Dal punto di vista tecnico-giuridico, ciò implica che ogni persona giuridica risponde delle sue azioni (o di quelle dei suoi agenti o organi, secondo quello che potremmo definire "principio di responsabilità organica") nei limiti delle sue capacità. Così, ad esempio, un obbligo assunto da una parrocchia deve essere assolto da quella stessa parrocchia, e non da una parrocchia vicina o dalla diocesi, anche nel caso in cui queste ultime disponessero di maggiori risorse. Analogamente, un debito contratto da una diocesi deve essere pagato da quella diocesi, e non dalle parrocchie, dalla Conferenza episcopale o da altri enti.

A questo proposito il can. 1273 precisa che la "funzione amministrativa" spettante al Romano Pontefice riguarda "il primato di governo". In una Nota pubblicata nel 2004 il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi ha chiarito che, quando questo canone «qualifica il Romano Pontefice come amministratore supremo dei beni ecclesiastici, fa riferimento al *potere di giurisdizione del Papa* sulla Chiesa e, quindi, sui beni delle persone giuridiche pubbliche destinati ai fini propri della Chiesa, anziché a una *funzione amministrativa di tipo economico* basata sul potere dominicale sui beni»<sup>12</sup>. In altre parole, il potere di governo sulla Chiesa, in forza del quale il Papa è «il supremo amministratore (...) di tutti i beni ecclesiastici», implica anche la possibilità di prendere decisioni riguardanti i beni temporali. Ciò, tuttavia, non si traduce necessariamente nella gestione immediata dei beni ecclesiasti-

<sup>12</sup> PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Nota esplicativa La funzione dell'autorità ecclesiastica sui beni ecclesiastici, «Communicationes» 36 (2004) 24-32, n. 4.

ci. Nell'interpretazione del can. 1273, dunque, occorre distinguere la "gestione immediata", di cui qui parliamo, dall'"immediatezza" propria della «potestà ordinaria, suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa» (can. 331), in virtù della quale il Papa può, tra l'altro, intervenire direttamente nel governo di una diocesi, in casi particolari e sicuramente non frequenti, come sembra richiedere l'autonomia diocesana, ma lasciati comunque alla sua discrezione<sup>13</sup>.

### 3.2. Il principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà è stato formulato da Pio XI nell'Enciclica *Quadragesimo anno*, in cui il Papa afferma «che siccome è illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le forze e l'industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere a una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare»<sup>14</sup>. Per quanto riguarda la sua applicazione all'amministrazione dei beni temporali della Chiesa, la sussidiarietà richiede che ogni ente gestisca i propri beni orientandoli all'utilità generale della Chiesa, e che risponda del suo agire senza coinvolgere a tal fine enti "superiori". Questi ultimi, infatti, non devono rispondere dell'operato degli enti ad essi sottoposti, ma devono, invece, rispettarne l'autonomia.

Data l'interconnessione esistente tra l'autonomia e la sussidiarietà, la combinazione dei due principi focalizza la responsabilità di ciascun soggetto chiamato a intervenire nell'attuazione di un determinato atto giuridico o gestionale. Così, ad esempio, quando un'autorità rilascia o nega la licenza necessaria per una valida alienazione (cfr. can. 1291), o quando un Ordinario è chiamato ad autorizzare un atto di amministrazione straordinaria (cfr. can. 1281 §1), o ad accordare la licenza prevista per rifiutare un'offerta o per accettarne una gravata da condizione (cfr. can. 1267 §2), l'atto di governo (di controllo) da parte dell'autorità superiore non muta la natura della responsabilità dell'amministratore nella gestione della cosa. L'intervento dell'autorità, infatti, costituisce soltanto un controllo esterno sull'atto di amministrazione. L'autorità competente, quindi, può accordare o negare l'autorizzazione o la licenza, ma non può cambiare il contenuto dell'atto, perché altrimenti

<sup>13</sup> Approfondiremo il ruolo del Romano Pontefice nei confronti dei beni ecclesiastici nel capitolo 5.

<sup>14</sup> PIO XI, Enciclica *Quadragesimo anno*, 15 maggio 1931, n. 80.

rischierebbe di trasformarsi nel gestore del bene che ne è oggetto. Essa, naturalmente, può “suggerire” modi di gestione diversi, ma non può gestire in proprio i beni altrui.

Nei casi citati, quindi, se fosse necessario rispondere delle conseguenze di atti di amministrazione dei beni ecclesiastici, i responsabili sarebbero la persona giuridica e i suoi organi (cfr. can. 1281 §3), e non i superiori che hanno accordato la licenza necessaria per porli in essere. Qualora fosse stata negligente nell’esercizio della vigilanza, l’autorità ecclesiastica potrebbe essere accusata di *culpa in vigilando*. La sua responsabilità, però, non riguarderebbe l’amministrazione dei beni, ma la vigilanza su di essa, e quindi resterebbero inalterate sia l’autonomia dell’ente (di ogni ente) sia la necessità di rispettare il suo ambito di attuazione.

### 3.3. Il principio di corresponsabilità

Un altro principio di grande rilevanza in materia di beni temporali della Chiesa è quello che potrebbe essere definito “principio di corresponsabilità dei fedeli”, che assume particolare importanza quando questi ultimi configurano strutture di base comunitaria o comunità gerarchiche, come le diocesi e le parrocchie. Tale principio, molto in linea con le affermazioni del Concilio Vaticano II, e sostenuto soprattutto dai cultori della teologia pastorale (ASOLAN), ha anche una rilevanza giuridica derivante dal Battesimo di ogni fedele. In termini generali, si può dire che la corresponsabilità implica l’immedesimazione del fedele nella sua condizione di discepolo di Cristo nella Chiesa, e la conseguente assunzione delle responsabilità che ne derivano (MIÑAMBRES 2012).

Occorre tenere presente che l’elemento costitutivo degli enti ecclesiastici di una buona parte delle persone giuridiche canoniche, è proprio la comunità dei fedeli. La titolarità dei beni, quindi, spetta all’ente, ma l’amministratore deve gestirli in modo da coinvolgere l’intera comunità, sia quando si tratti di prendere decisioni in merito ad essi, sia quando occorra informarla o ricorrere a un suo contributo economico. Si tratta, a ben vedere, di ciò che accade anche in una famiglia, in cui tutti i componenti partecipano in qualche modo alle decisioni e alla gestione delle risorse disponibili, ma con modalità di coinvolgimento diverse a seconda delle capacità (un bambino non è un adulto) e della posizione che ciascuno occupa all’interno di essa

(i genitori hanno obblighi diversi da quelli dei figli). È evidente che, a differenza di quelli eventualmente offerti da una persona esterna, i contributi che ogni componente apporta alla famiglia non rientrano di norma nel concetto di donazione.

L'attuazione del principio di corresponsabilità nell'ambito patrimoniale della Chiesa presuppone la costituzione e il regolare funzionamento di tutti gli istituti giuridici necessari perché i fedeli possano cooperare con gli amministratori nell'esercizio dei loro compiti. In questo senso, particolare rilievo assume l'obbligo di costituire un consiglio per gli affari economici in ogni persona giuridica (cfr. can. 1280), soprattutto nelle diocesi (can. 492) e nelle parrocchie (can. 537)<sup>15</sup>. La chiamata rivolta ai fedeli a collaborare al sostentamento della Chiesa implica altresì la scelta di base di non rimettere totalmente il reperimento dei fondi ai sistemi di finanziamento eventualmente concordati con le autorità civili. Per l'attuazione del principio di corresponsabilità, inoltre, sono richieste modalità di organizzazione atte a garantire la trasmissione a tutti gli interessati dei dati necessari perché ciascuno possa collaborare consapevolmente. In questo senso, ad esempio, il can. 1287 §2 prevede l'obbligo di rendicontazione ai fedeli (si veda anche quanto si dirà più avanti riguardo ai principi di trasparenza e di *accountability*).

È bene osservare, infine, che il mondo anglosassone ha maggiore familiarità con il concetto di *stewardship*, termine che non trova corrispondenza nelle lingue latine, ma che in questo contesto potrebbe tradursi con l'espressione "gestione etica e corresponsabile" dei beni temporali della Chiesa, che include anche l'idea di servizio e di dono (ZALBIDEA)<sup>16</sup>.

### 3.4. Il principio di collaborazione organica

In ogni ente canonico, ciascun organo è titolare di funzioni specifiche assegnategli dall'ordinamento. Ognuno è chiamato a svolgere le sue mansioni nel miglior modo possibile, per il bene dell'organismo

<sup>15</sup> Li esamineremo più dettagliatamente nel capitolo 5.

<sup>16</sup> Cfr. UNITED STATES' CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS, *Stewardship: A Disciple's Response*, Tenth Anniversary Edition, Washington, DC 2002; CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Sostenere la Chiesa per servire tutti. A vent'anni da "Sovvenire alle necessità della Chiesa"*, 4 ottobre 2008, in [www.sovvenire.it/spse/allegati/47/Sovvenire\\_sostenere.pdf](http://www.sovvenire.it/spse/allegati/47/Sovvenire_sostenere.pdf) (consultato il 30/12/2020).



cui appartiene. Più l'organizzazione è complessa, più diventa essenziale la collaborazione tra i diversi organi per raggiungere i risultati con efficacia ed efficienza. In ambito patrimoniale diocesano, ad esempio, il Codice prevede l'intervento di diversi consigli (in particolare del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori), la cui azione deve relazionarsi con l'attività del Vescovo e con quella dell'economo. L'organizzazione, naturalmente, deve porre in essere tutti gli strumenti, anche normativi, che consentano la collaborazione tra i diversi uffici da posizioni giuridicamente rilevanti e articolate, ossia che permettano di esigere che ciascuno faccia ciò che gli compete per il bene comune e secondo giustizia. La collaborazione deve attuarsi sia verticalmente, tra capi e dipendenti, sia orizzontalmente, ai diversi livelli dell'attività dell'ente. Per riuscire ad ottimizzare l'interazione tra organi individuali e organi collettivi, inoltre, occorre adottare uno "stile collegiale", che, mediante l'impegno e la buona volontà di tutti, consenta il buon governo della diocesi (PUIG).

### 3.5. *Il principio di comunione*

Tutti i principi di cui abbiamo parlato acquistano significato soltanto se integrati con quello della *communio*. Più che un vero e proprio principio, in realtà, quest'ultimo è un mezzo per ricordare che nella Chiesa il governo e l'azione amministrativa non possono essere disgiunti dall'ecclesiologia di comunione ereditata dal Concilio. La comunione, in sintesi, richiede che anche l'azione di governo mostri visibilmente il mistero della Chiesa tra gli uomini, facendo sì, ad esempio, che i principi di autonomia e di sussidiarietà non diventino germi di disunione tra gli enti ecclesiali, ma conservino la loro "funzione" di rilevare la responsabilità di ciascun organo (e quindi di ciascun ente), che di essa deve rispondere, senza cercare di riversarla su un ente (o su un organo) superiore nella scala gerarchica. Ciò consente di comprendere che, in ambito ecclesiale, il concetto di autonomia non equivale esattamente a quello proprio del diritto costituzionale degli Stati (si pensi, ad esempio, alle Regioni e alle Comunità autonome, ai Cantoni, ai *Länder* e ad altre figure simili previste dalle diverse costituzioni degli Stati moderni), perché non implica una totale e rigorosa autonomia tra Chiesa universale e Chiesa particolare. Relativamente alla configurazione strutturale interna del Popolo di Dio, infatti, si è soliti parlare piuttosto di "due dimensioni" di un'unica realtà, tal-

mente unite tra loro, che l'una non può esistere senza l'altra. Ciò non toglie, tuttavia, che ogni Chiesa particolare (innanzitutto le diocesi) gode di una reale autonomia, che si manifesta in tutti gli ambiti di governo, anche in quello amministrativo. La complessa interazione tra autonomia e "mutua interiorità" resta un mistero di fede, un "mistero di comunione"<sup>17</sup>, per realizzare il "grande mistero di comunione" che è la Chiesa.

#### 4. I PRINCIPI DI BUONA AMMINISTRAZIONE DEI BENI

In relazione all'amministrazione e alla gestione immediata dei beni temporali della Chiesa, soprattutto di quelli ecclesiastici, si fa spesso riferimento ad alcuni principi ammessi dalla recente dottrina canonica, anche se non ancora formalizzati in un elenco unanimemente riconosciuto. Per brevità analizzeremo sinteticamente soltanto quelli che ci sembrano più rilevanti.

##### 4.1. Il principio teleologico

Più avanti (nel capitolo 4) approfondiremo il tema delle finalità che giustificano il possesso e l'uso dei beni temporali da parte della Chiesa. Per il momento ci limiteremo a rilevare che, quando li si gestisce in suo nome, occorre fare costante riferimento al fine (*telos*) cui tali beni sono destinati. Il principio teleologico, in altre parole, determina tutta l'azione amministrativa della Chiesa: è insieme giustificazione e limite (e non soltanto teorici) di ogni singola operazione che interessi i beni temporali. Nell'amministrazione e nella gestione dei beni ecclesiastici, dunque, occorre un costante confronto tra l'azione da compiere e le finalità istituzionali della Chiesa. In questo senso, le finalità determinano in qualche modo tutto il diritto patrimoniale canonico, e il principio teleologico guida l'intera gestione dei beni, dal loro acquisto alla loro eventuale alienazione.

Una manifestazione concreta di questo principio, come vedremo meglio più avanti, si ha quando i beni temporali sono destinati a un patrimonio, a un'opera o a un fine specifico: tale destinazione, infatti, deve essere sempre rispettata da chi li amministra o li gestisce (cfr. can. 1267 §3, 1300). Un bene, ad esempio, può essere destinato al culto divino o alla sepoltura dei fedeli mediante la dedizione o la benedizione liturgica, e diventare quindi un "bene o un luogo sacro" (cfr. can. 1205-1213): in

<sup>17</sup> CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Communio notio*, 28 maggio 1992, n. 1.

questo caso, la destinazione conferisce al bene un regime legale peculiare, quello appunto dei “beni sacri”. Esistono, inoltre, i cosiddetti patrimoni “di scopo”, nei quali la destinazione è anche ciò che ne consente e ne giustifica l’esistenza.

Il principio teleologico trova espressione legale anche nel can. 1267: il §1 dispone che, «salvo non consti il contrario, le offerte fatte ai superiori o agli amministratori di qualunque persona giuridica ecclesiastica, anche privata, si presumono fatte alla stessa persona giuridica»; il §2 stabilisce alcune regole circa la possibilità di rifiutare tali offerte, e richiede la licenza dell’Ordinario per l’accettazione di quelle «gravate da modalità di adempimento o da condizione»; il §3, infine, afferma che «le offerte fatte dai fedeli per un determinato fine non possono essere impiegate che per quel fine». Quest’ultima disposizione ribadisce il principio generale della destinazione dei beni ecclesiastici alle finalità istituzionali della Chiesa, ma aggiunge l’ulteriore precisazione che, all’interno di esse, gli offerenti possono anche indicare finalità specifiche, che devono essere rispettate. Il legislatore garantisce l’adempimento di tali prescrizioni designando l’Ordinario quale «esecutore di tutte le pie volontà» (can. 1301 §1).

Come si è accennato, per poter accettare le offerte gravate da condizione o da modalità di adempimento, è necessaria la licenza dell’Ordinario. Vediamo dunque brevemente in cosa consistono questi due istituti. La *condizione* è l’evento futuro e incerto da cui si fa dipendere l’efficacia o l’esistenza di un atto. La *modalità di adempimento*, invece, è l’imposizione del modo in cui l’obbligazione deve essere compiuta. Alcuni esempi possono aiutare a comprendere meglio queste due definizioni. Un atto sottoposto a condizione potrebbe essere l’impegno a donare un immobile a un seminario, se entro un dato tempo vi entrerà un determinato numero di seminaristi. Si tratta, in questo caso, di condizione sospensiva, in quanto l’atto non avrà efficacia fino a quando l’evento incerto posto come condizione non si sarà verificato. Nella condizione risolutiva, invece, l’efficacia dell’atto cessa retroattivamente per quanto possibile. Si ha condizione risolutiva, ad esempio, quando una persona si impegna a versare per un certo numero di anni un’offerta per la celebrazione di una Messa quotidiana, salvo l’aggravarsi delle sue condizioni economiche (ad esempio, per la perdita del posto di lavoro). Il *modo*, come si è accennato, riguarda invece la determinazione, da parte del donante, di come il bene donato debba essere gestito. In termini più generali, è la creazione di un’obbligazione in capo al donatario. Un’offerta gravata da modalità di adempimento, ad esempio, è il dono di una villa a una diocesi, con l’onere di celebrare un certo numero di Messe dopo la morte del donante (BAURA).

#### 4.2. Il principio di povertà

Benché nel libro V del Codice non sia menzionata esplicitamente, la povertà (come abbiamo visto quando abbiamo ricordato le indicazioni date dai documenti conciliari) è un invito a uno stile di vita distaccato dai beni terreni, che Cristo rivolge ad ogni cristiano, e che quindi riguarda la stessa Chiesa e ciascuno dei suoi fedeli. La virtù della sobrietà e l'importanza di non indulgere alla "cultura dello scarto" sono state ricordate spesso da Papa Francesco<sup>18</sup>. La povertà personale di alcuni fedeli (assieme all'umiltà, all'obbedienza e al celibato) configura, tra l'altro, un obbligo giuridico, e implica una peculiare esigenza spirituale, come accade, ad esempio, nel caso dei presbiteri<sup>19</sup>. Essa, inoltre, assume una dimensione di specifica radicalità nella sequela di Cristo per i consacrati che professano il relativo consiglio evangelico e, più in generale, per i membri degli istituti di vita consacrata. Il Decreto conciliare *Perfectæ caritatis*<sup>20</sup> la descrive come segue:

«La povertà volontariamente abbracciata per mettersi alla sequela di Cristo, di cui oggi specialmente essa è un segno molto apprezzato, sia coltivata diligentemente dai religiosi e, se sarà necessario, si trovino nuove forme per esprimerla. Per mezzo di essa si partecipa alla povertà di Cristo, il quale da ricco che era si fece povero per amore nostro, allo scopo di farci ricchi con la sua povertà (cfr. 2 Cor 8,9; Mt 8,20). Per quanto riguarda la povertà religiosa, non basta dipendere dai superiori nell'uso dei beni, ma occorre che i religiosi siano poveri effettivamente e in spirito, avendo il loro tesoro in cielo (cfr. Mt 6,20). Nel loro ufficio sentano di obbedire alla comune legge del lavoro, e mentre in tal modo si procurano i mezzi necessari al loro sostentamento e alle loro opere, allontanino da sé ogni eccessiva preoccupazione e si affidino alla Provvidenza del Padre celeste (cfr. Mt 6,25). Le congregazioni religiose nelle loro costituzioni possono permettere che i loro membri rinuncino ai beni patrimoniali acquistati o da acquistarsi. Gli istituti stessi, tenendo conto delle condizioni dei singoli luoghi, cerchino di dare in qualche modo una testimonianza collettiva della povertà, e volentieri destinino qualche parte dei loro beni alle altre necessità della

<sup>18</sup> FRANCESCO, Enciclica *Fratelli tutti*, n. 19, 91, 188. In questo documento il Papa usa il termine "povertà" sempre in senso negativo, ossia come situazione cui si deve porre rimedio, e non come una qualità della persona, in primo luogo di Cristo stesso, e della Chiesa.

<sup>19</sup> CONCILIO VATICANO II. Decreto *Presbyterorum Ordinis*, n. 17.

<sup>20</sup> CONCILIO VATICANO II. Decreto *Perfectæ caritatis*, n. 13.

Chiesa e al sostentamento dei poveri, che i religiosi tutti devono amare nelle viscere di Cristo (cfr. *Mt* 19,21; 25,34-46; *Gc* 2,15-16; *1 Gv* 3,17)».

Il Codice, dunque, recepisce l'invito, rivolto ai membri degli istituti religiosi (in realtà, a tutti i consacrati), a una povertà reale, e allo stesso tempo, specifica, e incoraggia la solidarietà tra Province e case di istituti religiosi. Oltre ad osservare i canoni su "I beni temporali e la loro amministrazione", specificamente dedicati agli istituti di vita consacrata (can. 634-640), e a far riferimento al diritto proprio, ogni istituto, in ossequio alle *Linee orientative* della Congregazione degli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica (2014), deve predisporre un proprio *Direttorio economico* (MOSCA).

Per tutti i fedeli e per la Chiesa stessa la povertà è un principio irrinunciabile della propria identità, che si manifesta nella gestione dei singoli beni: come virtù vissuta da Cristo, come impegno specifico di chi fa voto di viverla in un determinato modo, secondo un carisma particolare e in un dato istituto, come guida nella gestione e nell'amministrazione dei beni ecclesiastici, ecc. La Chiesa è povera, e deve agire come tale.

#### 4.3. *Trasparenza e altre qualità dell'azione amministrativa*

Come la povertà, anche la trasparenza è più una caratteristica che un principio. Nell'uso comune, tuttavia, è detta "trasparente" anche l'azione di chi si comporta in modo prevedibile e secondo regole chiare: è in questo senso che le leggi recenti della Chiesa e molti interventi di Papa Francesco hanno sottolineato la necessità che nella Chiesa l'azione amministrativa sia improntata alla trasparenza. In ambito economico può dirsi tale l'operato di chi, pur non essendo il proprietario, ma l'amministratore o il gestore dei beni, li amministra come «un buon padre di famiglia» (can. 1284 §1), rendendo conto delle sue azioni sia alle autorità ecclesiali sia ai fedeli, e rispondendo della sua attività secondo le modalità stabilite dal diritto canonico (ad esempio, redigendo il bilancio preventivo annuale, come suggerito dal can. 1284 §3, informando i fedeli sull'andamento dei progetti cui hanno contribuito economicamente, preparando e presentando i documenti richiesti in occasione delle visite *ad limina*, ecc.). Come si noterà vi è qui una convergenza tra il principio di trasparenza e l'*accountability*, che consente di garantire ai fedeli che esercitano la loro corresponsabilità, la giusta informazione, che costituisce un loro diritto fondamentale (non ancora formalizzato dai Codici di diritto canonico).

Dal momento che la gestione dei beni segue in molti casi le vie dell'agire amministrativo, in diritto patrimoniale si applicano anche alcuni principi di diritto amministrativo canonico (sui quali non ci soffermeremo, perché non rientrano propriamente nella nostra materia), come, ad esempio, la *pubblicità* degli atti, la *motivazione*, l'*oggettività* e l'*integrità* delle decisioni in casi "singoli", e la *celerità* necessaria per l'attuazione di un'azione amministrativa efficace ed efficiente. Ad essi, inoltre, si aggiungono altri principi che possono definirsi *best practices*: si tratta della verifica dei dati o principio di *verità materiale* (che evidenzia uno degli aspetti del realismo giuridico), e del principio di *formalità adeguata*, che richiede l'adozione delle formalità necessarie e sufficienti per facilitare la *partecipazione* dei legittimi interessati (è anche un principio a sé), e per soddisfare le esigenze in materia di prove in ambito processuale (CANOSA 2006).

## SELEZIONE BIBLIOGRAFICA

- J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Giuffrè, Milano 1997.
- P. ASOLAN, *Corresponsabilità e partecipazione dei fedeli al "munus regendi Christi"*, «*Annales Theologici*» 28 (2014) 417-434.
- A. ASTE (a cura di), *La trasparenza nella gestione dei beni ecclesiastici: dalla governance alla accountability. La sfida della rendicontazione tra pastoraltà e contabilità*, Marcianum Press, Venezia 2019.
- E. BAURA, *Parte generale. Diritto e sistema normativo*, EDUSC, Roma, 2013, p. 104-106.
- J. CANOSA, *I principi e le fasi del procedimento amministrativo nel Diritto canonico*, «*Ius Ecclesiae*» 18 (2006) 551-577.
- J. CANOSA (a cura di), *I principi per la revisione del Codice di diritto canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, Giuffrè, Milano 2000.
- F. COCCOPALMERIO, *Diritto patrimoniale della Chiesa*, in Gruppo italiano docenti di Diritto canonico, *Il diritto nel mistero della Chiesa*, IV, Pontificia Università Lateranense, Roma 1980, p. 1-70.
- V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*. Nuova edizione aggiornata e integrata a cura di A. Perlasca, EDB, Bologna 2011.
- V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*. Edizione rivista e ampliata a cura di V. Mosca, Marcianum Press, Venezia 2010.
- D. FALTIN, *Diritto di proprietà e uso dei beni temporali da parte della Chiesa*, in E. Cappellini (a cura di), *Problemi e prospettive di Diritto Canonico*, Queriniana, Brescia 1977, p. 227-240.

- M. LÓPEZ ALARCÓN, *Introducción al Libro V*, in A. Marzoa – J. Miras – R. Rodríguez-Ocaña (eds.), *Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico*, IV / 1, EUNSA, Pamplona 1996.
- J. MIÑAMBRES, *La 'stewardship' (corresponsabilità) nella gestione dei beni temporali della Chiesa*, «Ius Ecclesiae» 24 (2012) 277-292.
- J. MIÑAMBRES, *Principi di organizzazione del governo patrimoniale delle entità ecclesiastiche*, in G. Boni, E. Camassa, P. Cavana, P. Lillo e V. Turchi (cur.), *Recte Sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, I. *Diritto canonico*, Giappichelli, Torino 2014, p. 454-466.
- J. MIÑAMBRES, *Il rendere conto della gestione dei beni temporali come garanzia di comunione e di corresponsabilità*, in Gruppo italiano Docenti di Diritto canonico (a cura di), *I beni temporali nella comunione ecclesiale*, Glossa, Milano 2016, p. 119-133.
- J. MIÑAMBRES, *Autonomia e responsabilità nella amministrazione delle risorse della Chiesa*, «Prawo Kanoniczne», 59/4 (2016) 97-124.
- J. MIÑAMBRES, *Rilevanza canonica dell'accountability degli amministratori di beni ecclesiastici*, «Ius Ecclesiae» 31 (2019) 135-149.
- J. MIÑAMBRES, *Governance e accountability nella gestione dei beni ecclesiastici*, in A. Aste (a cura di), *La trasparenza nella gestione dei beni ecclesiastici: dalla governance alla accountability. La sfida della rendicontazione tra pastorale e contabilità*, Marcianum Press, Venezia 2019, p. 13-27.
- L. MISTÒ, *I beni temporali della Chiesa*, in Gruppo italiano Docenti di Diritto canonico (a cura di), *Il diritto nel mistero della Chiesa*, III, 3ª ed., Pontificia Università Lateranense, Roma 2004, p. 360-441.
- V. MOSCA (a cura di), *Vita consacrata e gestione delle opere*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano 2014.
- F. PUIG, *Governo ecclesiale e stile "collegiale"*: <http://www.casestewardship.org>.
- M. RIVELLA, *Buon governo e corresponsabilità*, «Ius Ecclesiae» 24 (2012) 293-302.
- J.-P. SCHOUPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, 2ª ed., Giuffrè, Milano 2008.
- J.-P. SCHOUPE, *Diritto dei rapporti tra Chiesa e comunità politica. Profili dottrinali e giuridici*, EDUSC, Roma 2018.
- J.-P. SCHOUPE, *Diritti fondamentali dei fedeli in rapporto alla partecipazione al governo dei beni temporali*, «Ius Ecclesiae» 26 (2014) 397-414.
- Y. SUGAWARA, *Le norme sui beni temporali negli Istituti religiosi (can. 635)*, in J.J. Conn – L. Sabbarese (a cura di), *Iustitia in caritate: miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2005, p. 411-429.
- D. ZALBIDEA, *Corresponsabilidad (stewardship) y derecho canónico*, «Ius Ecclesiae» 24 (2012) 303-323.